

Tipologia: FISCO
Protocollo: 2000919
Data: 4 febbraio 2019
Oggetto: E-FATTURA
Allegati: NO

1. Le e-fatture e le fatture in formato cartaceo del 2019	2
La conservazione sostitutiva	2
La conservazione cartacea	2
I termini di conservazione.....	2
2. Fattura elettronica e l'emissione dello scontrino.....	2
Fattura preceduta da scontrino: obbligo di invio in formato elettronico.....	3
3. e- fattura e le diverse ricevute di invio	3
Ricevuta di consegna della fattura elettronica	3
Ricevuta di impossibilità di recapito della fattura elettronica	4
Ricevuta di scarto della fattura elettronica.....	4
Tempi di contenuti e ricevuta della fattura elettronica	4
4. Fattura elettronica e la definizione di «data».....	5
Cedente/prestatore:	5
Cessionario/committente:	6
5. e-fattura e il reverse charge.....	7
Fattura elettronica e reverse charge esterno: invio estero metro mensile.....	7
Fattura elettronica e reverse charge interno: invio al SdI facoltativo	8
6. e-fattura e il regime forfettario.....	8
Il problema dell'archiviazione sostitutiva	9
L'esonero dall'obbligo di archiviazione sostitutiva: le condizioni.....	9
L'obbligo di numerazione delle fatture ricevute.....	9
7. e- fattura e i rischi di mancata emissione	10
Cosa rischia chi non fa fattura elettronica	10
Per i commercianti fattura elettronica solo se richiesta dal cliente	10
Sanzioni in caso di mancata o tardiva emissione della fattura elettronica	10
Emissione fattura elettronica, vietato l'addebito del costo al cliente	11
8. E-FATTURA e CARBURANTI.....	11

1. LE E-FATTURE E LE FATTURE IN FORMATO CARTACEO DEL 2019

Molte imprese saranno destinatarie nel 2019 di fatture elettroniche e di fatture cartacee (analogiche) e si porrà il problema della loro registrazione e della loro conservazione. I destinatari dei documenti dovranno attivarsi tra modalità alternative di conservazione.

La conservazione sostitutiva

La soluzione più naturale dovrà essere adottata quando **tutte** le fatture saranno elettroniche ed è indicata nel provvedimento della Agenzia delle Entrate 89757 del 30 aprile scorso. Le fatture ricevute dal **Servizio di Interscambio (SdI)** dovranno essere **conservate elettronicamente**.

Con la conservazione sostitutiva, le fatture ricevute non dovranno essere numerate.

I singoli lotti di conservazione vengono **marcati temporalmente** e firmati con **firma elettronica qualificata** a cura del Responsabile della Conservazione Sostitutiva. La marca temporale tecnicamente viene apposta collegandosi al sistema esterno di una Certificate Authority che garantisce il preciso momento in cui avviene la marcatura. In questo modo, i lotti di conservazione sono "bloccati" nella forma, contenuto e tempo; dalla firma digitale e dalla marca temporale.

Appositi registri fiscali Iva saranno destinati ad accogliere le registrazioni delle fatture elettroniche.

La conservazione cartacea

La seconda modalità di conservazione può essere adottata per le fatture cartacee, ricevute ovviamente non tramite il Servizio di Interscambio (SdI), emesse da soggetti passivi Iva esonerati dall'obbligo di e-fattura.

Tali fatture ricevute dovranno essere **numerate progressivamente e conservate in formato cartaceo**.

La modalità di conservazione in commento, come indicato in circolare 13 del 2 luglio 2018, risposta 3.2, potrà essere sostituita dalla conservazione sostitutiva. In pratica le imprese e professionisti che dispongono di un sistema di conservazione sostitutiva, che adottano per le proprie e-fatture, potranno utilizzarlo anche per le fatture cartacee **dopo aver proceduto alla loro conversione in formato xml**.

In questo caso, il destinatario sarà libero di conservare la fattura cartacea o di portarla in conservazione sostitutiva secondo le regole tecniche previste dalla normativa vigente.

Appositi registri fiscali Iva saranno destinati ad accogliere le registrazioni delle fatture cartacee.

I termini di conservazione

L'Agenzia delle entrate con la **risoluzione n. 46 del 2017** aveva precisato che *"ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.M. 17.06.14 (che rinvia all'articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita **entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali**, da intendersi, in un'ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle **dichiarazioni dei redditi**".*

Al fine di esemplificare meglio la problematica in essere, un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (1.1.2019 - 31.12.2019) concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) al più tardi entro il 31.01.2021, qualora il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi venga confermato il 31.10.2020.

2. FATTURA ELETTRONICA E L'EMISSIONE DELLO SCONTRINO

In merito alla emissione di una Fattura elettronica preceduta da scontrino, sono intervenuti chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 7 pubblicata il 16 gennaio 2019.

L’Agenzia delle Entrate risponde negativamente ad un contribuente, verosimilmente commerciante al minuto, che sosteneva di poter emettere **fattura con scontrino non elettronica** al fine di evitare la duplicazione dell’IVA sulla specifica vendita certificata sia da fattura che dal rilascio al cliente dello scontrino.

L’**obbligo di fatturazione elettronica**, salvo che per i soggetti esonerati, si applica anche nei confronti dei **soggetti che non sono obbligati al rilascio della fattura** qualora non richiesta dal cliente.

Qualora fosse richiesta, invece, l’Agenzia delle Entrate ricorda che sarà necessario **comunicare** il precedente **rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale** in sede di compilazione della fattura elettronica, indicando nel file da trasmettere al SdI lo specifico riferimento al documento precedentemente rilasciato al cliente.

Fattura preceduta da scontrino: obbligo di invio in formato elettronico

Per i soggetti che esercitano attività di **commercio al minuto e assimilate**, l’articolo 22 del decreto IVA prevede che l’**emissione della fattura non è obbligatoria**, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

In assenza di fattura, per la **certificazione dei corrispettivi** sarà necessario il rilascio della **ricevuta fiscale** o dello **scontrino**.

Tornando al cuore della questione, l’Agenzia delle Entrate richiama le regole specifiche per la **compilazione del file fattura elettronica** in caso di precedente emissione di scontrino o ricevuta: nel blocco informativo **“AltriDatiGestionali”** dovranno essere indicate le specifiche informazioni, come l’**identificativo alfanumerico dello scontrino** da indicare nel campo **“RiferimentoTesto”**. Regole tutte racchiuse nelle specifiche tecniche pubblicate lo scorso 30 aprile con i successivi aggiornamenti messi a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Quindi, fatta salva l’ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica, anche la fattura con scontrino citata dal contribuente istante non potrà più avere formato analogico. L’addio alla carta è omnibus.

Qualora il commerciante al minuto in caso di richiesta di rilascio della fattura emetta direttamente la fattura (con propria numerazione e registrazione), in formato elettronico, **senza l’emissione anticipata della ricevuta fiscale o dello scontrino**, non dovranno essere indicate le specifiche informative quali l’**“identificativo alfanumerico dello scontrino”**.

3. E- FATTURA E LE DIVERSE RICEVUTE DI INVIO

Una volta trasmessa la fattura elettronica, la ricevuta di invio del file xml può avere tre diversi esiti: **consegna, impossibilità di recapito o scarto**.

Analizziamo insieme i singoli casi e come gestirli.

La ricevuta di esito rilasciata dallo SdI, il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, rappresenta uno degli aspetti operativi più importanti in materia di fattura elettronica.

A questo proposito, occorre evidenziare come per ogni fattura o lotto di fatture inviate allo **SdI**, quest’ultimo **restituisce al soggetto emittente**, attraverso lo stesso canale utilizzato per l’invio, una **ricevuta** in formato xml.

Le ricevute post invio telematico della fattura elettronica possono essere di **tre tipologie**:

- **ricevuta di consegna;**
- **ricevuta di impossibilità di recapito;**
- **ricevuta di scarto.**

Ricevuta di consegna della fattura elettronica

La **ricevuta di consegna** della fattura elettronica è quella inviata dallo SDI al soggetto trasmittente al fine di comunicare l'avvenuta consegna al destinatario e, quindi, anche la correttezza del documento medesimo.

Con l'emissione della **ricevuta di consegna** la fattura si dà per **emessa e ricevuta**.

Ricevuta di impossibilità di recapito della fattura elettronica

La **ricevuta di impossibilità di recapito** della fattura elettronica è quella attraverso la quale lo SDI segnala al soggetto trasmittente che non è stato possibile consegnare la fattura al soggetto destinatario.

Tale situazione si può verificare quando l'Hub di destinazione - Pec, servizio web o ftp - presentano problemi, come ad esempio la casella PEC non è attiva oppure è piena.

In questo caso, il Sistema di Interscambio mette a disposizione la fattura elettronica in formato xml nell'area riservata dell'Agenzia delle entrate del soggetto destinatario.

Nella ricevuta di impossibilità di recapito viene fornita anche indicazione della data e dell'ora entro la quale è stata messa a disposizione la fattura sull'area riservata.

Con l'emissione della **ricevuta di impossibilità di recapito** la fattura si dà per **emessa e ricevuta**.

Si evidenzia che nel caso non si riesca a consegnare il documento al destinatario, e lo stesso venga "messo a disposizione" nella sua area privata, lo SdI continuerà a fare ulteriori tentativi di recapito ogni 12 ore per i 3 giorni successivi.

Indipendentemente dall'esito di tali tentativi, il trasmittente può ritenersi certo dell'avvenuta emissione della e-fattura sin dal momento della ricezione della ricevuta di mancato recapito.

In tal caso, occorre avvisare il destinatario dell'emissione della fattura e della messa a disposizione della stessa sull'area riservata del destinatario.

Ricevuta di scarto della fattura elettronica

La **ricevuta di scarto** della fattura elettronica è quella inviata dallo SDI al soggetto trasmittente, nei casi in cui non siano stati superati uno o più controlli tra quelli effettuati dal SDI sul file ricevuto.

Il contenuto della ricevuta di scarto contiene la lista degli errori che hanno determinato lo scarto del file.

Con l'emissione della **ricevuta di scarto** la fattura si dà per **non emessa** e, di conseguenza, **non è stata ricevuta** dal soggetto destinatario.

Lo scarto della e-fattura ne determina la **mancata emissione ai fini Iva**, comportando per l'emittente l'obbligo di provvedere ad un nuovo invio.

In considerazione del fatto che lo scarto potrebbe arrivare anche a distanza di alcuni giorni, è importante chiarire che tale eventualità non comporta, per l'emittente, il rischio di incorrere nella violazione di tardiva fatturazione. L'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'emittente ha **5 giorni lavorativi di tempo**, dal ricevimento della notifica di scarto, per provvedere ad un **nuovo invio**. Questo senza concretizzare una violazione sanzionabile, sempreché il precedente invio fosse avvenuto nei termini normativamente previsti.

Quando si effettua il nuovo invio è opportuno che la data di emissione della fattura e il numero di protocollo Iva della stessa rimangano invariati. In questo modo si rimane *compliance* alla normativa Iva.

Tempi di contenuti e ricezione della fattura elettronica

A questo riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Sistema di Interscambio invia la notifica e-fattura nel giro di **pochi minuti o ore**, e comunque in un tempo massimo non superiore ai 5 giorni nei periodi di maggiore afflusso.

Il file xml della ricevuta e-fattura contiene diverse informazioni:

- numero identificativo univoco attribuito dallo SDI;

- data e ora di ricezione e di consegna o di messa a disposizione;
- data e ora di scarto;
- soggetto destinatario;
- eventuali note aggiuntive.

4. FATTURA ELETTRONICA E LA DEFINIZIONE DI «DATA»

Dal 01 gennaio 2019 le operazioni di **cessioni di beni** e di **prestazioni di servizi** effettuate da soggetti residenti o stabiliti in Italia, sia nei confronti di titolari di partita Iva e sia nei confronti di consumatori finali, devono essere necessariamente, fatta eccezione per alcune categorie di contribuenti, documentate da **fattura elettronica**.

Per l'**esigibilità** dell'Iva e per il diritto alla **detrazione** della stessa diventa, quindi, di prioritaria importanza, sia per il cedente/prestatore e sia per il cessionario/committente, individuare con chiarezza diverse date.

Ed è proprio in riferimento alla definizione di «**data**» che si richiama l'attenzione del cliente riportando un estratto di un articolo apparso oggi sulla stampa specializzata.

L'impianto normativo (digitale e cartaceo) si trova oggi a dover disciplinare diverse "date":

- la data di effettuazione della operazione;
- la data della fattura;
- la data di emissione della fattura;
- la data di trasmissione della fattura;
- la data di materiale predisposizione del file;
- la data di ricezione della fattura.

Si riporta l'esempio commentato sulla stampa che tiene conto delle modifiche apportate a decorrere dal **01 luglio 2019** dal DI 119/2018 all'articolo 21 del D.p.r. 633/1972, in base al quale la fattura, proprio per conciliarla con l'**obbligo di emetterla e inviarla in formato elettronico**, deve essere **emessa entro dieci giorni dall'effettuazione della operazione**:

- data di effettuazione della operazione (pagamento di un servizio) 29 luglio 2019;
- data della materiale predisposizione della fattura (creazione del file telematico) 31 luglio 2019;
- data di trasmissione della fattura allo SdI 7 agosto 2019;
- data di recapito della fattura al cliente o di impossibilità di consegna della stessa 10 agosto 2019.

Si vedono i diversi momenti sia per l'emittente e sia per il destinatario della fattura.

Cedente/prestatore:

data di effettuazione dell'operazione: l'emissione elettronica della fattura non impatta su tale data. Valgono, quindi, al fine dell'individuazione del momento (impositivo) di effettuazione dell'operazione le consuete regole dell'articolo 6 del D.p.r. 633/1972. Nell'esempio citato è il 29 luglio 2019.

data della fattura: è la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati generali» del file della fattura elettronica e coincide con la data di emissione della fattura elettronica (provvedimento Agenzia delle Entrate 89757 del 30 aprile 2018, circolare 13/E/2018). Nell'esempio citato è il 7 agosto 2019.

data di emissione della fattura: in base all'articolo 21 del D.p.r. 633/1972 la fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Con il provvedimento 89757 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la data di

emissione coincide con la data riportata nel campo «Data» della fattura elettronica. Nell'esempio citato è il 7 agosto 2019.

data di trasmissione della fattura: è la data in cui materialmente la fattura elettronica è inviata allo Sdl e corrisponde con la data della fattura e con la data di emissione, ovvero, nell'esempio citato è il 7 agosto 2019.

Quindi, «**data fattura**», «data emissione» e «**data trasmissione**», dovrebbero, necessariamente, coincidere. Nell'esempio citato è il 7 agosto 2019.

data creazione del file: è la data in cui il file della fattura elettronica è stato predisposto dal soggetto addetto alla fatturazione. Nell'esempio citato è il 31 luglio 2019 ma la sua effettiva trasmissione allo Sdl è avvenuta il 7 agosto 2019. È normale, soprattutto nei primi mesi del 2019, che il file e, quindi, la fattura sia materialmente creato e momentaneamente parcheggiato nel proprio gestionale per tutti i controlli del caso prima della sua effettiva trasmissione. Ciò comporta che il file prima di essere inviato dovrà essere riaperto per allineare la «data della fattura» con la «data di emissione».

Va anche ricordato che sempre dal 01 luglio 2019, la lettera g-bis) dell'articolo 21 del D.p.r. 633/1972 (come modificato dal DI 119/2018), prevede che **se la data di effettuazione della operazione è diversa da quella di emissione della relativa fattura occorre indicare nella fattura stessa anche la data in cui l'operazione è stata effettuata** (nel solito esempio ripreso andrebbe, quindi, indicata anche la data di effettuazione dell'operazione, ovvero 29 luglio 2019 oltre che la «data fattura» 7 agosto 2019).

Cessionario/committente:

Il diritto alla **detrazione** dell'Iva sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile. Per l'esercizio dello stesso è necessario che i documenti siano stati **ricevuti** e anche **annotati** entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'operazione si ha per effettuata (articolo 6 del D.p.r. 633/1972 e articolo 1 del D.p.r.100/1998) ad eccezione delle fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell'anno precedente.

data di ricezione della fattura: nel caso in cui la consegna della fattura elettronica da parte del Sdl avvenga senza intoppi, la data di ricezione corrisponde a quella riportata nella «**Ricevuta di recapito o consegna**» emessa dallo Sdl. Nell'esempio citato è 10 agosto 2019.

Nel caso, invece, in cui lo Sdl dovesse rilasciare una «**Ricevuta di impossibilità di consegna**» per il cedente la fattura si ha per emessa sempre il 7 agosto 2019, mentre la data di ricezione per il cliente corrisponderà:

- alla **data di visualizzazione/scarico della fattura**, per i soggetti obbligati alla fattura elettronica;
- a quella di **messaggio a disposizione** della stessa nella propria area riservata del sito dell'agenzia delle Entrate, nel caso di consumatori finali o soggetti esclusi dall'obbligo della fattura elettronica (provvedimento 89757/2018).

Tornando al solito esempio, considerato che:

- l'operazione è stata effettuata nel mese di luglio (29 luglio 2019), e quindi l'Iva è divenuta esigibile in tale periodo;
- la fattura è stata ricevuta e annotata entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (10 agosto 2019);
- ne consegue che per il cliente il diritto alla detrazione dell'Iva, pur riportando la fattura la data del mese di agosto, spetterà nel mese di luglio.

Visti i continui dubbi in riferimento alla definizione di «**data**» sollevati dai diversi clienti e vista la completezza dell'articolo riportato oggi sulla stampa specializzata, si è ritenuto utile estrapolarlo e riportarlo alla vostra attenzione.

5. E-FATTURA E IL REVERSE CHARGE

E' con le FAQ dell'Agenzia delle Entrate che vengono fornite le istruzioni in caso di reverse interno o esterno valide a partire dal 1° gennaio 2019.

Per le operazioni sottoposte al regime di inversione contabile bisogna innanzitutto distinguere i casi di **reverse interno** da quelli di **reverse esterno**.

Si parla di **reverse charge esterno** per le operazioni di acquisto di beni da operatori residenti in Paesi intra UE o di prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti in Paesi extracomunitari.

Il **reverse charge interno**, invece, riguarda gli acquisti da soggetti passivi IVA residenti in Italia per i quali si applica la particolare disciplina di deroga in materia di imposta prevista dagli articoli 17 e 74 del Decreto IVA d.p.r. 633 / 1972.

Fattura elettronica e reverse charge esterno: invio esterometro mensile

Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1, comma 3bis, del d. Lgs. n. 127/15 (c.d. esterometro mensile). In tal caso, quindi, non sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica bensì quello di trasmissione del cosiddetto esterometro mensile.

È chiaro che si tratta di adempimento diverso e autonomo rispetto ai **modelli Intrastat** che continueranno a sopravvivere nell'attuale versione.

Chiunque ponga in essere una **qualsiasi operazione attiva/passiva** sarà obbligato alla comunicazione.

Non rientrano nell'obbligo:

- le transazioni tracciate da Bolletta doganale;
- o quelle per le quali sia stato emesso un documento che sia transitato nel SdI.

È quindi possibile evitare l'esterometro per le operazioni attive inviando una fattura elettronica, codice XXXXXXXX, al SdI e inviare la copia cartacea al cliente estero. Si precisa che adottare il sistema della fattura elettronica vuol dire che la stessa deve seguire tutte le norme che la presidono in termini di modalità di trasmissione, scarto, conservazione.

Ciò che colpisce **per il ciclo passivo** è la necessità di indicare sia la **data del documento estero** che la **data di registrazione contabile dello stesso**. Dal confronto delle due possono emergere situazioni di **violazioni** sia dell'articolo 46 del decreto legge 331/1993 che dell'articolo 6 del decreto legislativo 471/1997.

L'art. 47 co. 1 DL 331/1993 prevede che la fattura di acquisto di beni intra ue debba essere integrata (art. 46 co. 1) e annotata distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all'articolo 23 (registro fatture emesse).

Qualora il contribuente non ricevesse la fattura entro il secondo mese successivo quello di effettuazione dell'operazione (quindi consegna/spedizione dei beni), l'art. 46 co. 5 impone che lo stesso provveda ad emettere autofattura entro il 15 del terzo mese. Tale autofattura deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Vediamo di chiarire con un esempio: il 30 gennaio il cessionario nazionale riceve della merce, ma non la fattura. Se entro il 31 marzo non giunge la fattura dovrà tra l'1 aprile e il 15 provvedere ad emettere autofattura ai sensi dell'art. 46 co. 5. Se il cessionario ricevesse la fattura il 30 marzo dovrà registrare l'integrazione entro il 15 aprile, liquidando la stessa nel mese di marzo. Se la fattura arrivasse il 22 aprile il contribuente avrà già emesso l'autofattura ex art. 46 co 5 in quanto il termine era spirato il 31 marzo. Tale termine è perentorio e non ordinario, ed è specularmente contenuto in ambito nazionale nell'articolo 6 comma 8 del Decreto Legislativo 471/1997, quindi il ricevimento successivo della fattura non sana il comportamento del contribuente che nel mese di aprile non abbia emesso autofattura.

Di tale comportamento vi è traccia nell'esterometro: a maggio sarà comunicata una fattura datata 30.01.2019 e registrata in data 22 aprile 2019. In questo caso non vi saranno violazioni sanzionabili per errori nell'esterometro, **ma sanzioni legate alla mancata emissione dell'autofattura.**

Un'interpretazione sistemica dovrebbe condurre a ritenere la sanzione applicabile a questa fattispecie **compresa tra i 500 e i 20.000 euro.**

Lo Sdl, oggi, è in grado di ricevere e contrassegnare correttamente (cod. TD20) questa ipotesi insieme all'autofattura per gli acquisti di servizi internazionali.

In ambito internazionale l'esigibilità si ha nel momento di ultimazione del servizio e pertanto il termine di 4 mesi deve essere attentamente monitorato: l'autofattura deve essere emessa in unico esemplare entro il 15 del mese successivo al mese di effettuazione dell'operazione (ultimazione o pagamento nei servizi internazionali). Anche in questo caso il contribuente che omette o ritarda l'autofattura potrà essere soggetto a sanzioni proprie (non da esterometro).

Fattura elettronica e reverse charge interno: invio al Sdl facoltativo

Per quanto riguarda invece l'obbligo di fatturazione elettronica e le operazioni in reverse charge per acquisti interni, l'invio al Sdl sarà facoltativo.

L'Agenzia delle Entrate ha infatti specificato che per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.p.r. n. 633/72.

Con la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che una modalità alternativa all'integrazione della fattura può essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.

La cosiddetta autofattura, contenente l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente, **può** (e non deve) essere inviata al Sistema di Interscambio. Si tratta quindi di una facoltà e non di un obbligo.

La possibilità di trasmissione delle autofatture al Sdl potrebbe però essere utile alla conservazione elettronica automatica, resa invece difficoltosa in caso di conservazione elettronica dell'integrazione unitamente alla fattura in argomento.

AssoSoftware da tempo ha chiesto di riformulare meglio le risposte alle FAQ in questione precisando che sia altrettanto sufficiente la semplice registrazione contabile (c.d. integrazione) nelle vendite senza la conservazione elettronica dello stesso documento. AdE, purtroppo, non risponde.

L'Agenzia delle Entrate e, purtroppo la maggior parte degli operatori ed interpreti, confonde l'autofattura ex art. 17, l'integrazione contabile da artt. 17 e 46 cit. e l'autofattura da art. 6 D.LGS. 471/1997 e 46 co. 5 DL 331/1993: lo Sdl, oggi, è in grado solo di ricevere e contrassegnare correttamente (**cod. TD20**) le ultime due ipotesi (**autofattura per ritardata fatturazione**); tutto il resto sono adattamenti che dimostrano come **la digitalizzazione normativa necessiti di una riscrittura delle norme** e, comunque, occorre considerare come "**normali fatture**" contrassegnate con il **cod. TD1**.

6. E-FATTURA E IL REGIME FORFETTARIO

Uno degli aspetti che ha dato luogo alle maggiori preoccupazioni riguardava gli adempimenti dei contribuenti che hanno adottato il regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014, o il regime di vantaggio (ex minimi). Le **problematiche** non interessavano il ciclo attivo di fatturazione, in quanto non sussiste, in questo caso, l'obbligo di emissione della fattura elettronica, ma il **ciclo di fatturazione passiva (le fatture ricevute).**

Il problema dell'archiviazione sostitutiva

I predetti contribuenti riceveranno in molti casi le fatture in formato elettronico e si poneva il problema se sussistesse o meno l'obbligo di archiviazione sostitutiva. L'Agenzia delle entrate ha però trovato la soluzione e in un'ottica di semplificazione ha spiegato **a quali condizioni i forfetari e gli ex minimi non saranno obbligati ad effettuare l'archiviazione sostitutiva dei documenti ricevuti in formato digitale.**

Preliminarmente l'Agenzia delle entrate ha chiarito che i predetti contribuenti (minimi e forfetari) possono decidere di ricevere le fatture emesse nei loro confronti comunicando ai fornitori un **indirizzo PEC** ovvero il **codice destinatario tramite il SdI. Solo in questo caso sussiste l'obbligo di archiviazione sostitutiva delle fatture di acquisto ricevute.**

L'esonero dall'obbligo di archiviazione sostitutiva: le condizioni

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che le fatture elettroniche ricevute dai minimi e dai forfetari non sono soggette all'obbligo di **conservazione sostitutiva** nel caso in cui **non venga fornito** all'emittente l'indirizzo **PEC** ovvero un **codice destinatario** da utilizzare ai fini della ricezione. Per gli operatori Iva obbligati ad emettere la fattura elettronica dal 1° gennaio 2019, i contribuenti minimi e forfetari sono nella sostanza equiparati a "consumatori finali". Pertanto, salvo che il cliente rinunci ad averne copia, i fornitori saranno tenuti a consegnarne un esemplare in formato analogico o elettronico.

Se non vengono comunicati né la PEC, né il codice destinatario i contribuenti non dovranno effettuare la conservazione sostitutiva con l'apposizione della marca temporale a chiusura del procedimento. **Al fine di evitare che "scatti" l'adempimento dell'archiviazione sostitutiva è opportuno che i predetti soggetti comunichino preventivamente ai loro fornitori di non voler ricevere la fattura a mezzo PEC.** Potrebbe essersi verificato che l'indirizzo di posta elettronica certificata sia stato fornito in passato al fornitore e in questo momento non se ne abbia memoria. Potrebbe anche essersi verificato che il fornitore abbia acquisito autonomamente il predetto indirizzo dopo averne effettuato apposita ricerca.

La comunicazione preventiva potrà quindi essere utile per evitare complicazioni. In ogni caso, qualora a gennaio i predetti contribuenti dovessero ricevere una fattura a mezzo PEC potranno comunicare, nell'ipotesi in cui lo stesso soggetto dovesse emettere un'altra fattura, di cancellare dai propri dati anagrafici la PEC in modo da non utilizzarla neppure per errore.

Si pone poi il problema, qualora il contribuente dovesse ricevere a mezzo PEC una sola fattura nel corso del periodo d'imposta, se l'obbligo di archiviazione sostitutiva riguardi esclusivamente l'unico documento ricevuto attraverso il predetto canale di trasmissione, ovvero ogni altra fattura ricevuta in formato digitale. L'Agenzia delle entrate non ha affrontato espressamente il problema, ma si ritiene che la ricezione occasionale di una fattura a mezzo PEC non faccia scattare l'obbligo generalizzato di archiviazione sostitutiva per ogni documento. Tale obbligo risulterà circoscritto all'unico documento ricevuto e mezzo PEC.

L'obbligo di numerazione delle fatture ricevute

Il venir meno di tale obbligo (l'archiviazione sostitutiva) non vuole significare che i predetti contribuenti non debbano numerare e conservare, sia pure senza l'apposizione della marca temporale, le fatture ricevute. Trattandosi di soggetti di fatto equiparati a consumatori finali dovrebbero ricevere un esemplare del documento in formato analogico. Tale esemplare sarà sottoposto alla numerazione e alla conservazione.

In ogni caso un esemplare della fattura potrà essere acquisito anche autonomamente prelevandola direttamente da un'apposita area riservata del sito WEB dell'Agenzia delle entrate.

Se, invece, gli stessi contribuenti dovessero ricevere gli esemplari del file in formato in XML, tramite lo SdI a mezzo PEC o Indirizzo Destinatario, sussisterebbe l'obbligo di conservazione sostitutiva, con apposizione della marca temporale.

7. E- FATTURA E I RISCHI DI MANCATA EMISSIONE

Sono frequenti i casi di rifiuto di emissione di fattura o, addirittura, di addebito dei costi al cliente. Prese di posizione illegittime che portano alla necessità di un ripasso del DPR IVA n. 633/1972.

Cosa rischia chi non fa fattura elettronica? Non cambiano le regole in merito all'**obbligo di fatturazione** delle operazioni e il riferimento normativo di riferimento resta l'**articolo 21 del DPR n. 633/1972**.

Le sanzioni previste in caso di **mancato o tardivo rilascio della fattura** sono quelle previste dal Decreto Legislativo n. 417/1997, alleggerite soltanto per i primi mesi del 2019 dal DL n. 119/2018.

Negli ultimi giorni sono state frequenti le segnalazioni di esercenti che non rilasciano fattura in formato elettronico o addirittura casi in cui la **richiesta di fattura** comporta l'**addebito di un costo di emissione** fino a due euro.

Due casi che portano alla necessità di analizzare **cosa prevede la legge** e quali i **rischi** nel caso di mancata emissione della fattura.

Cosa rischia chi non fa fattura elettronica

Il riferimento normativo relativo **all'obbligo di emissione della fattura** è l'articolo 21 del DPR n. 633/1972, il quale al comma 1 stabilisce che:

“Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo”.

A partire dal 1° gennaio 2019 l'unica modalità di fatturazione valida ai fini fiscali è quella elettronica, secondo le regole operative stabilite dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018. **L'unico formato valido è l'XML** e la fattura si considera emessa qualora trasmessa al Sdl e *“all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”*.

Ad eccezione dei soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica (come minimi e forfettari), tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2019 dovranno essere in formato XML e **l'invio dovrà essere effettuato tramite il Sdl, il grande Hub dell'Agenzia delle Entrate. Addio alla fattura cartacea e al PDF**, che perdono qualsiasi valenza fiscale.

Per i commercianti fattura elettronica solo se richiesta dal cliente

Alle regole generali relative all'obbligo di emissione della fattura elettronica si uniscono quelle specifiche relative ai **commercianti al minuto**, nonché ai **ristoranti** o, ad esempio, alle prestazioni alberghiere.

L'articolo 22 del Decreto IVA stabilisce che in tali casi l'**emissione della fattura non è obbligatoria**, salvo specifica richiesta da parte del cliente e non oltre il termine di effettuazione dell'operazione.

E sono proprio questi i casi in cui sono stati più frequenti nell'ultimo periodo i **rifiuti di emissione della fattura elettronica**: si pensi ai ristoranti o alle prestazioni alberghiere ed ai relativi costi che possono essere portati in detrazione IVA ed in deduzione fiscale per gli operatori IVA.

In tali casi, tuttavia, la fattura dovrà essere rilasciata soltanto qualora richiesta al momento dal cliente.

Sanzioni in caso di mancata o tardiva emissione della fattura elettronica

I **rischi e le sanzioni** previste per chi rifiuta di fare fattura elettronica sono stabiliti dal Decreto Legislativo n. 417/1997, che all'articolo 6 prevede l'applicazione di una sanzione di importo compreso tra il **90 per cento e il 180 per cento dell'imposta** relativa all'imponibile del documento.

Attenzione però: in materia di sanzioni dovute in caso di ritardo nell'emissione della fattura elettronica, è importante considerare le **modifiche introdotte dal DL n. 119/2018**.

Nel primo semestre 2019 le sanzioni non si applicano qualora la fattura venga emessa **entro il termine di liquidazione IVA**, mentre saranno pari all'80 per cento qualora la fattura venga emessa entro il termine di liquidazione IVA del periodo successivo.

A partire dal 1° luglio 2019 (settembre per i contribuenti con liquidazione mensile) le sanzioni tornano ad essere applicate secondo i meccanismi sotto riportati, considerando i **dieci giorni di tempo** dal momento in cui si effettua l'operazione considerata per l'emissione della fattura.

Emissione fattura elettronica, vietato l'addebito del costo al cliente

In chiusura si ricorda che alla richiesta di **emissione della fattura elettronica** è illegittima la richiesta **da parte dell'emittente della fattura** (cedente o prestatore) di **pagamento** di una somma aggiuntiva al cliente (cessionario o committente).

A tal proposito, il comma 8 dell'articolo 21 del DPR IVA stabilisce chiaramente che:

"le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo."

Una disposizione chiara ed utile da richiamare in tutti quei casi in cui alla richiesta di emissione della fattura è richiesto **da parte dell'emittente della fattura** il pagamento di un costo "amministrativo" al cliente (cessionario o committente).

8. E-FATTURA E CARBURANTI

come è ben noto, è slittato al **2019** l'obbligo di emissione della **e-fattura** per cessioni di carburanti per autotrazione, già previsto per il 01 luglio 2018.

Dal **01 luglio 2018 al 31 dicembre 2018**, quindi, è stato ancora possibile utilizzare la **scheda carburanti**, ma per potersi **detrarre l'IVA e dedurre la spesa**, rimaneva indispensabile l'utilizzo di **mezzi di pagamento tracciabili**.

È quanto ha previsto il decreto approvato il 27 giugno 2018 dal Consiglio dei Ministri.

Dal **01 gennaio 2019**, invece, **non è più possibile utilizzare la scheda carburanti**: per **detrarre l'IVA e dedurre la spesa**, oltre a rimanere indispensabile l'utilizzo di **mezzi di pagamento tracciabili**, occorre richiedere la **e-fattura**.

Cordiali saluti.

**Per A.GI.SCO.
Studio Lerro - Bondavalli**